

Associazione italiana dei costituzionalisti

La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione

Seminario di studio

Firenze, Università degli studi – Campus di Novoli

23 gennaio 2026

Saluto introduttivo

Renato Balduzzi

presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti

Che una società scientifica di studiosi di diritto costituzionale si occupi di una revisione costituzionale *in itinere* non è, a tutta evidenza, una notizia che stupisce. Lo sarebbe, probabilmente, se non se ne occupasse, tanto più in presenza di una revisione che va a incidere in misura significativa su numerose disposizioni costituzionali in tema di magistratura. Così pure, non stupisce che se ne occupi non per decidere come schierarsi nel prossimo appuntamento referendario, ma – in coerenza con la propria natura scientifica – per chiarire presupposti, contenuti ed eventuali criticità della revisione stessa. Un testo che, com'è evidente, si presta a una considerazione scientifica proprio in forza della sua natura: non è soltanto un testo *de iure condendo* (perché l'iter parlamentare è esaurito) e non è ancora un testo *de iure condito*, in quanto da sottoporre alla consultazione referendaria.

Vorrei liminarmente segnalare due caratteristiche di questo nostro convenire, che consentono di comprenderne meglio le intenzioni e il significato.

La prima è il titolo stesso dato al nostro Seminario. Apparentemente anodino e reticente, esso, per contro, esprime proprio la nostra volontà di gettare uno sguardo scientifico, nel senso di uno sguardo che non indaga e indugia soltanto su alcuni dei profili attinenti al tema (quelli che meglio si prestino a pervenire a un determinato risultato finale di consenso o dissenso rispetto alla revisione stessa), ma si fa carico, almeno tendenzialmente, di tutti gli elementi di ordine storico, teorico-generale e dommatico che interessano un determinato oggetto. Più specificamente, l'approccio scientifico prende in considerazione anche gli elementi che si oppongono a una conclusione lineare di un'argomentazione e che vengono a incarnare quella alterità e quella tensione verso l'alterità che costituiscono il senso ultimo della ricerca scientifica. Un po' come – permettetemi il paragone forse un po' ardito, ma è per stare dentro al nostro tema... – quando il vigente codice penale di rito assegna al pubblico ministero il compito di svolgere non soltanto le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ma altresì accertamenti sui fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini: norma tutt'altro che desueta o marginale, e che ne esprime il senso e la posizione nell'ordinamento, senza neppure la necessità di assortirla di una specifica sanzione, perché essa esprime l'identità profonda della figura.

La seconda caratteristica del nostro Seminario è la data prescelta. Abbiamo voluto stare alla giusta distanza rispetto alla data nella quale, ai sensi del decreto presidenziale di indizione,

si svolgerà il referendum costituzionale proprio allo scopo di permettere al nostro lavoro, e cioè all'introduzione, alle relazioni che apriranno le singole sessioni e agli interventi nel dibattito che abbiamo voluto non marginale e residuale, di essere portato a conoscenza degli elettori interessati attraverso la diffusione della videoregistrazione del nostro evento e la pubblicazione sulla rivista *Osservatorio costituzionale* dei relativi testi. Siamo consapevoli che, per fare questo, la disponibilità dei relatori e degli interventori sarà essenziale, e li ringrazio già in anticipo, come pure ringrazio Radio radicale che assicura la diretta e l'Università di Firenze anche per l'efficienza della relativa registrazione.

E che vi sia bisogno di momenti come questo lo dimostra il dibattito pubblico che da mesi si incentra sul nostro tema e che ha rischiato e rischia di degradare in tifoserie chiuse e impermeabili, ben oltre quella inevitabile semplificazione e animosità che ogni consultazione referendaria porta con sé.

Dare linfa al dibattito pubblico conservando il metodo scientifico proprio della nostra disciplina è pertanto il senso profondo della nostra Giornata.

Nel corso di essa, indagheremo anzitutto le origini della revisione costituzionale, il suo essere frutto di una iniziativa governativa e di essere stata approvata senza variazioni rispetto al testo del disegno di legge iniziale: il che, se permette ai suoi fautori di sottolinearne la portata limitata rispetto all'impianto del modello di magistratura contenuto nel Titolo IV, induce naturalmente a porci la domanda sulla bontà di un siffatto approccio quando oggetto dell'iniziativa siano disposizioni costituzionali e in particolare istituti delicati come la magistratura all'interno del complessivo equilibrio costituzionale dei poteri.

Vi sono poi da comprendere meglio l'oggetto e il senso unitario della revisione, che il titolo della legge costituzionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non permette di decodificare con precisione, anche in forza delle diverse accentuazioni che, nel corso del tempo e ancora in questi giorni, ne vengono date: separazione delle carriere (ma il testo della revisione parla di «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti», oppure «riequilibrio» tra politica e magistratura, oppure riconduzione del Csm a una prospettiva meramente amministrativa, e così via.

Ancora: siamo in presenza di un rischio di eterogenesi dei fini (rilevata da più parti soprattutto a proposito del pubblico ministero) o di un'autogenesi degli stessi, nel senso che la (per dir così) matrice razionalmente unitaria della revisione si deve e si può riassumere nella volontà di considerare i magistrati soltanto *uti singuli* e non *uti socii*?

Sul sorteggio, diversamente modulato per la componente togata e quella cosiddetta laica all'interno del Csm e dell'Alta Corte, la domanda di fondo è, per quanto attiene alla componente togata: come possono convivere sorteggio e cosiddetto autogoverno (richiamato peraltro più volte nella relazione illustrativa)?

Aleggia sulla nostra riflessione una domanda di fondo, che è emersa anche l'altro ieri in un convegno di studio svoltosi a Roma presso l'Istituto Sturzo: la revisione comporta un riequilibrio tra i poteri costituzionali o introduce uno squilibrio tra essi?

Infine, anche sui caratteri del referendum costituzionale avremo probabilmente modo di ritornare a un approfondimento: esso va qualificato come confermativo (il decreto di indizione lo qualifica così) o come oppositivo, o, più semplicemente, come costituzionale, cioè

attinente alla garanzia della Costituzione secondo la sistematica del Titolo VI della nostra carta costituzionale? Quanto rileva, in presenza di richieste referendarie plurime, la cui evenienza non è disciplinata dalla legge 352/1970, l'eventuale diversità di formulazione dei quesiti? E quale può essere, sul punto, l'estensione dei poteri dell'Ufficio centrale per il referendum?

Le domande della nostra Giornata sono poste in presenza di una forte tensione politica che anche negli ultimi giorni e nelle ultime ore investe il funzionamento ordinario della giustizia, i rapporti tra ministero e magistrati.

Mi fermo naturalmente qui. Andare oltre significherebbe invadere il territorio affidato all'introduzione e alle relazioni. Confido tuttavia che questo saluto introduttivo abbia potuto restituire, almeno in parte, l'attenzione e la passione con cui io personalmente, il Consiglio direttivo e l'Associazione tutta guardiamo a questo Seminario di studi. Quella stessa passione e attenzione che ci hanno indotti, lo scorso giugno al Seminario di Anacapri, a interrogarci sulla pace e la guerra nella Costituzione e, lo scorso ottobre al Convegno annuale di Torino, sull'Unione europea a confronto con la Costituzione della Repubblica italiana, e che ci faranno ritornare (non per autocompiacimento, ma per svolgere sempre meglio il nostro ruolo), sul tema del metodo del diritto costituzionale, in occasione del prossimo Seminario di metà maggio a Catania.